

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 1,5 punti percentuali con le seguenti: 0,5 punti percentuali ed al secondo periodo sostituire le parole: 19 punti con le seguenti: 15 punti.

Segue compensazione n. 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 391 (ex 48. 432.)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 392** (ex *48. 348.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 393** (ex *48. 445.)

Danese.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

* **52. 394** (ex 48. 267.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 16, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: I pensionati e i lavoratori assoggettati a contributi previdenziali obbligatori sono esonerati dall'obbligo del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Segue compensazione n. 5 del gruppo CCD.

52. 395 (ex 48. 548.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Paganò, Scoca.

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1997, dovranno essere disposti riduzioni delle spese correnti relative a funzioni delegate alle Regioni e residualmente gestite dallo Stato nella misura di 250 miliardi per il 1998, 100 miliardi per il 1999 e 70 miliardi per il 2000.

52. 396 (ex 48. 268.)

Valensise, Bono, Armani.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della provincia di Bolzano, collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 254 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, nonché del personale dipendente della regione Trentino-Alto Adige e degli enti pubblici operanti nel territorio della regione medesima collocato in aspettativa per effetto di analoghe normative, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, e non riammesso in servizio, continuano ad ope-

rare i requisiti di accesso nonché i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

17-ter. Ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 887, e successive modifiche ed integrazioni sono considerati lavoratori autonomi gli scultori, pantografisti, tornitori a mano, pittori, decoratori e rifinitori aventi sede nelle zone montane che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale.

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 per gli insegnanti elementari della provincia di Bolzano sono aboliti gli aumenti periodici dello stipendio e della liquidazione della pensione previsti dal regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1957, n. 90, e dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1094.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, modificare gli importi come segue:

u.p.b. 4.2.1.1 capp. 7504, 7527:

1999: — 1.000;

2000: — 1.000;

2001: — 1.000.

52. 397 (ex 48. 64.)

Widmann, Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si

applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 398 (ex 48. 272.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 28 sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 100 mila.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 399 (ex 48. 273.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale elevazione non si applica ai lavoratori autonomi agricoli residenti nelle aree depresse e montane con reddito annuo imponibile ai fini IRPEF di importo inferiore a lire 15 milioni.

Conseguentemente, aumentare a copertura della minore entrata la cifra di lire 200.000 prevista al medesimo comma.

52. 400 (ex 48. 377.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 401 (ex 48. 274.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 402 (ex *48. 275. - 48. 277. - 48. 26. - 48. 276.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono, Valensise, Armaroli, Carlo Pace, Antonio Pepe.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Conseguentemente, all'articolo 34 comma 2, sostituire le parole : non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 403 (ex *48. 475. - 48. 48. - 48. 439. - 48. 485.)

de Ghislanzoni Cardoli, Danese, Masiero, Armosino.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

Compensazione n. 1 del gruppo CCD.

52. 404. (ex 48. 557.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: Nei casi di inottemperanza agli obblighi dei cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi l'articolo 67 dello stesso decreto.

52. 406. (ex 48. 156.)

Barral, Michielon, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 19, sostituire dal secondo periodo fino alla fine del comma con le seguenti parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio è effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, senza addebito di interessi e ferma restando la vigente disciplina normativa concernente la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria."

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 407. (ex 48. 279.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Al comma 19, sostituire il secondo periodo, con le seguenti parole: Dopo il secondo comma, dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio è effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, senza addebito di interessi e ferma restando la vigente disciplina normativa concernente la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria."

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le cifre 1 per cento con 2 per cento.

52. 408. (ex 48. 450.)

Danese.

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Il pagamento dell'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato i quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo dal periodo assicurativo prece-

dente va in ogni caso effettuato, in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio."

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 409. (ex 48. 596.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 19, capoverso, sostituire le parole: da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce, *con le seguenti:* da versarsi nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce secondo i termini stabiliti dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, *e conseguentemente sostituire le parole:* 20 febbraio *con le seguenti:* 15 febbraio.

52. 411. (ex 48. 114.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 19, al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno non sono maggiorate di interessi.

52. 412. (ex 48. 149.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino,
Stefani, Apolloni.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche alle imprese edili la possibilità di rateazione del premio INAIL senza maggiorazione di interessi.

52. 414. (ex 48. 163.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche alle imprese edili la possibilità di rateazione del premio INAIL con gli interessi determinati come disposto dal comma precedente.

52. 415. (ex 48. 160)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta anche a tutte le imprese edili e del legno la possibilità di rateazione del premio INAIL con gli interessi determinati come disposto dal comma precedente.

52. 416. (ex 48. 161.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il comma 7 è soppresso.

52. 417. (ex 48. 376.)

Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 20.

* **52. 418.** (ex *48. 164.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 20.

* **52. 419.** (ex *48. 285.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 20.

***52. 420.** (ex *48. 494.)

Becchetti.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. Le riserve tecniche previste all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 509 del 1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità delle sole pensioni in essere per l'anno 1994.

*** 52. 421.** (ex **48. 284.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

Le riserve tecniche previste all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 509 del 1994, sono riferite agli importi delle cinque annualità delle sole pensioni in essere per l'anno 1994.

*** 52. 422.** (ex **48. 495.)

Becchetti.

Al comma 20, sostituire le parole: ai commi da 6 a 8 con le seguenti: al comma 7.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, inten-

dendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 423. (ex 48. 280.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 52. 424.** (ex*48. 496.)

Becchetti.

Al comma 20, sopprimere l'ultimo periodo.

*** 52. 425.** (ex *48. 282.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, sostituire le parole: del bilancio e della programmazione economica con le seguenti: e di grazia e giustizia e aggiungere in fine le parole: nel rispetto del principio dell'equilibrio economico-finanziario e della stabilità delle gestioni degli enti, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previa intesa con gli enti interessati.

52. 426. (ex 48. 497.)

Becchetti.

Al comma 20, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio e della programmazione economica con le parole: e di grazia e giustizia.

52. 427. (ex 48. 281.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio

dell'equilibrio economico-finanziario della stabilità delle gestioni degli enti, di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e previa intesa con gli enti interessati.

52. 428. (ex 48. 283.)

Antonio Pepe, Bono, Valensise.

Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali enti possono, con motivata deliberazione, variare in senso limitativo la normativa e i trattamenti concernenti le pensioni di anzianità, in relazione alle rispettive situazioni economico-finanziarie e patrimoniali verificate con bilancio tecnico. La delibera, da sottoporre ad approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicherà alle prestazioni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di adozione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione.

52. 429. (ex 48. 498.)

Becchetti.

Sopprimere il comma 21.

52. 430. (ex 48. 379.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 21, dopo le parole: dei dipendenti della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , salvo i casi di gravi e comprovati motivi di salute.

52. 431. (ex 48. 171.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 21, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* sei mesi *e dopo la parola:* domanda *aggiungere le seguenti:*

che può essere rinnovata a prescindere dal predetto termine di sei mesi.

52. 432. (ex 48. 286.)

Bono, Armani, Valensise.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è sostituito dal seguente: "43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 433. (ex 48. 9.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. È soppresso il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni n. 6 e 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 434. (ex 48. 10.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

52. 435 (ex 48. 287.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 436** (ex *48. 290.)

Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Messa, Pezzoli, Bono.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 437** (ex *48. 380.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo, Sanza.

Sopprimere il comma 23.

* **52. 438** (ex *48. 504.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Delfino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
52. 602 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: 31 marzo 1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

0. 52. 602. 1.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Sostituire il comma 23 con il seguente:

23. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: « 31 marzo 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1999 ».

52. 602.

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
52. 600 DEL GOVERNO.

Dopo le parole: Può assumere aggiungere le seguenti: con pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti della disponibilità esistenti nella pianta organica approvata dal Ministro per la funzione pubblica.

0. 52. 600. 1.

Frattini, Danese, Vito.

Dopo le parole: attività informatiche ed ispettive aggiungere le seguenti: e per i profili professionali da indicare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente dell'Istituto.

0. 52. 600. 2.

Frattini, Danese, Vito.

Dopo le parole: L'INPDAP aggiungere le seguenti: e l'INAIL;

Conseguentemente, sostituire le parole: 132 unità con le seguenti: 264 unità.

0. 52. 600. 3.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Dopo le parole: L'INPDAP aggiungere le seguenti: e l'INAIL;

0. 52. 600. 4.

Teresio Delfino, Sanza, Tassone.

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

L'Inpdap, in considerazione dell'ampliamento delle funzioni istituzionali pre-

visto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche al fine di una rapida definizione e liquidazione delle richieste di ricongiunzione e riscatto, può assumere personale in misura non superiore a 132 unità, di cui 32 di qualifica dirigenziale e 100 di settimo livello, queste ultime da utilizzare soprattutto nell'ambito delle attività informatiche ed ispettive. Alle predette assunzioni non si applica il disposto dell'articolo 34.

52. 600.

Governo.

Al comma 25, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: termini previsti dal aggiungere le seguenti: comma 4 del.

52. 612.

La Commissione.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-bis. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese alle imprese inquadrate nel settore terziario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Tali trattamenti decorrono dalla data di primo collocamento in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni.

52. 439 (ex 48. 560.)

Ostillio.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed

ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 440 (ex 48. 291.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 26 con il seguente:

26. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, propongono l'acquisto di tutti gli immobili ad uso abitativo di cui sono proprietari ai relativi conduttori, al prezzo determinato in base ai criteri e alle condizioni indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), dello stesso decreto legislativo. Il contratto di vendita è stipulato entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del conduttore interessato all'operazione di compravendita.

52. 441 (ex 48. 561.)

Ostillio.

Al comma 26, all'alinea, primo periodo, dopo la parola: pubbliche aggiungere le seguenti: dell'Associazione nazionale amministratori condomini e immobili (ANACI) e FIAIP.

52. 442. (ex 48. 3868.)

Apolloni, Bagliani, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 26, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: sono in ogni caso preferibili, tra i soggetti acquirenti disponibili, cooperative o consorzi costituiti tra i conduttori di appartamenti di singoli immobili inseriti o da inserire nel programma di dismissioni.

52. 444 (ex 48. 460.)

Danese.

Al comma 26, all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

52. 443 (ex 48. 381.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 26, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di prelazione degli eventuali conduttori aggiungere le seguenti: ivi compresi cooperative di inquilini locatari o loro consorzi.

52. 445 (ex 48. 459.)

Danese.

Al comma 26, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: a garantire il rispetto *fino alle parole:* 23 dicembre 1996, n. 662; *con le seguenti:* a garantire al conduttore il diritto di continuare ad abitare nell'immobile indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà.

52. 446 (ex 48. 382.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 hanno obbligo di proporre formalmente l'acquisto di tutti gli immobili ad uso abitativo di cui sono proprietari ai relativi conduttori, al prezzo determinato in base ai criteri e alle condizioni indicati all'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* dello stesso decreto legislativo.

26-ter. Il conduttore interessato all'operazione di compravendita deve presentare entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'ente proprietario, a pena di decadenza del diritto, un'offerta irrevocabile di acquisto.

26-quater. Il contratto di vendita deve essere stipulato entro i 60 giorni successivi al ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del conduttore. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provveda in sostituzione degli organi ordinari dell'ente, qualora lo stesso non adempia alle procedure previste nei tempi indicati ai precedenti commi.

52. 447 (ex 48. 584.)

Ostillo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

* **52. 448** (ex *48. 603.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

* **52. 449** (ex *48. 599.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si

procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

** **52. 450** (ex 48. 602.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

** **52. 451** (ex 48. 600.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di Enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo

sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle previste dal decreto legislativo del 16 febbraio 1996 n. 104.

*** 52. 452 (ex *48. 604.)

Alemanno.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di Enti previdenziali comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo fino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:

a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere data precedenza alle Cooperative di inquilini;

b) i criteri e le modalità di alienazione devono essere quelle previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104.

***52. 453 (ex *48. 601.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 27, al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva con le seguenti: nei

casi in cui siano stati maturati almeno 25 anni di anzianità contributiva.

52. 454 (ex 48. 11.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 3, inserire le seguenti: comma 3, ultimo periodo,.

52. 613.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 52. 603
DEL GOVERNO.

Al comma 27-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

0. 52. 603. 4.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 27-bis, terzo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 1995 aggiungere le seguenti: 1996 e 1997; conseguentemente, all'ultimo periodo sostituire la parola: decennale con la seguente: quindicennale.

0. 52. 603. 1.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-ter. Resta inteso che ad eventuali disavanzi dell'INPGI a seguito delle anticipazioni di cui al precedente comma, non provvederanno il Ministero del tesoro né l'INPS.

0. 52. 603. 2.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

27-ter. A far data dal 1° gennaio 1998 il Fondo integrativo di previdenza per i

giornalisti professionisti è sospeso fino a quando il disavanzo non sarà interamente ripianato.

0. 52. 603. 3.

Fontanini, Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 della legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria ».

52. 603.

Governo.

Sopprimere il comma 28.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunera-

zione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 455 (ex 48. 292.)

Valensise, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 29.

52. 456 (ex 48. 167.)

Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sotto-

segretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 457 (ex 48. 293.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 29, dopo le parole: L'INPGI aggiungere la seguente: non.

52. 458 (ex 48. 165.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. A far data dal 1° gennaio 1998 il Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti è sospeso fino a quando il disavanzo non sarà interamente ripianato.

52. 459 (ex 48. 166.)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 30.

52. 460 (ex 48. 295.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 50 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale ed all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 461 (ex 48. 296.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentano aggiungere la parola: gravi.

Conseguentemente dopo le parole: anomalie in almeno due degli indicatori di cui

alla tabella E, allegata alla presente legge, desunti dai dati *aggiungere le seguenti*: dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

52. 462 (ex 48. 398.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie *inserire la parola:* gravi.

* **52. 463** (ex * 48. 299.)

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino *inserire la parola:* gravi.

* **52. 464** (ex * 48. 480.)

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 31, all'alinea, dopo le parole: di aziende di credito che presentino *aggiungere la parola:* gravi.

* **52. 465** (ex * 48. 84.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 31, dopo le parole: desunti dai dati *inserire le seguenti*: dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 466** (ex 48. 479.)

de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 31, all'alinea, sostituire le parole: dell'ultimo bilancio *con le seguenti* dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 467** (ex 48. 85.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni.

Al comma 31, all'alinea, sostituire le parole: dell'ultimo bilancio *con le seguenti* dei due ultimi bilanci e abbiano fatto richiesta al Ministero del tesoro di essere dichiarati in crisi.

** **52. 468** (ex 48. 297.)

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 469** (ex * 48. 547.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoa.

Al comma 31, alla tabella D richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale margine di intermediazione, *voce:* spese per il personale *dopo le parole:* voce 80 lettera a) *inserire le seguenti:* le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già

contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (Voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 471** (ex * 48. 437.)

Danese.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

* **52. 472** (ex * 48. 349.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 2: Spese per il personale/margine di intermediazione, *voce:* Spese per il personale *dopo le parole:* Voce 80, lettera a) *inserire le seguenti:* Le spese per il personale debbono essere conteggiate al netto dei costi per incentivazioni all'esodo volontario e da eventuali altri oneri di carattere occasionale, quando queste non siano già contabilizzate appropriatamente fra gli oneri straordinari (voce 190 del Conto Economico).

Conseguentemente, alla voce: Criterio di anomalia *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento, *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 470 (ex * 48. 328.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

** **52. 473** (ex * 48. 350.)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

** **52. 474** (ex * 48. 546.)

Giovanardi, Baccini, Peretti, Fabris, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Al comma 31, alla tabella E richiamata, indicatore n. 1: Sofferenze lorde/impieghi lordi, *voce:* Criterio di anomalia, *sostituire le parole:* almeno pari al 20 per cento *con le parole:* almeno pari al 30 per cento.

Conseguentemente si fa fronte alle disposizioni di cui all'articolo 50 bis.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 475 (ex 48. 327.)

Bono, Armani, Valensise.